



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Pianificazione Urbanistica e Centri Storici n° 65 del 03/09/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: DELEGA FUNZIONI DIRIGENZIALI RELATIVE AL SETTORE 4°
"PIANIFICAZIONE URBANISTICA E CENTRI STORICI"**

Il Redattore: Ing. Michele Scarpulla

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. n. 32 del 06.07.2017 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2017-2019;
 - che con deliberazione di Giunta Municipale n. 315 del 12.07.2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2017-2019;
 - che la macrostruttura organizzativa dell'Ente si compone di 12 (dodici) settori costituenti articolazioni interne di massima dimensione alle quali sono assegnati compiti omogenei, secondo la definizione del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi (art. 4), la cui direzione è affidata alla dirigenza (art. 48, c. 3 e 53);
 - che con la conclusione del mandato elettivo del sindaco uscente (27 giugno us.) sono decaduti dalle funzioni due dirigenti nominati ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n° 267/2000;
- che con decorrenza 01/01/2018 è cessato l'incarico, in regime di comando oneroso, del dirigente del settore XI, giusta determinazione dirigenziale R.G. 2608/2016
- che dal 1° luglio u.s. il dirigente del settore III, a seguito di superamento di selezione di mobilità ex art. 30 D. Lgs. n° 165/2001, ha assunto un incarico dirigenziale presso altra Pubblica Amministrazione;
- che, complessivamente, allo stato, la dotazione organica effettiva dell'Ente è di 6 dirigenti;
- Vista la determinazione sindacale n° 28 del 04/07/2018, con la quale sono state attribuite le direzioni dei settori, unitamente al conferimento degli incarichi dirigenziali interinali;
- Rilevato che il sottoscritto è stato incaricato della direzione del settore 5 – Programmazione opere pubbliche, decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture e ad interim del settore 4° “Pianificazione urbanistica e centri storici” nonché del settore 11° edilizia privata e produttiva. Ed ancora
- con D.S. n.1 del 02.01.2017 lo scrivente é stato altresì nominato dirigente dell'Autorità Urbana “Ragusa-Modica” struttura organizzativa costituita temporaneamente con delibera di G.M. n. 67 del 16/02/2017, sino al 31.12.2023 data ultima per la rendicontazione del programma europeo PO-FESR 2014-2020.

Considerato:

- che lo scrivente, nella qualità di dirigente incaricato, è onerato di notevoli compiti e responsabilità afferenti la corretta gestione del 5° settore e dell'ufficio dell'Autorità Urbana. Con l'approvazione della Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile, il Comune di Ragusa, in qualità di Ente capofila dell'Organismo Intermedio dovrà gestire sino al 2023, un cospicuo finanziamento, circa 40 milioni di euro destinati, in parte, anche al Comune di Modica. Il sottoscritto, nella qualità di dirigente responsabile dell'Autorità Urbana è onerato di tutta una serie di mansioni e compiti che dovranno garantire il corretto funzionamento di un ufficio che di fatto è un organismo intermedio. Inoltre per il settore 5 infrastrutture, oltre la gestione ordinaria delle attività di competenza, ne segue personalmente alcune come responsabile di procedimento quali il progetto della metropolitana di superficie recentemente finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che coinvolge le società RFI e Trenitalia delle FF.SS. con le quali sono in approvazione apposite convenzioni nonché la vigilanza ed il controllo dell'infrastruttura portuale turistica di Marina di Ragusa per la quale la concessionaria ha presentato, ultimamente, un'istanza di revisione del piano economico e finanziario.
- che, nelle more dell'avvio delle procedure selettive per il reclutamento del personale dirigenziale, è necessario individuare soluzioni organizzative volte a supportare, senza interruzioni, quantomeno lo svolgimento dell'attività amministrativa del 4° settore attinente l'attività urbanistica, dei centri storici e della protezione civile che ha una priorità assoluta ed immediata come la revisione del PRG in quanto i vincoli sono già da tempo scaduti e per il quale i tecnici liberi professionisti non hanno la disponibilità di tavole grafiche con gli adeguamenti posti con il decreto di approvazione che rende difficoltoso l'utilizzo delle procedure semplificate per l'acquisizione dei provvedimenti autorizzativi;
- Visto l'ordine di servizio 29 giugno 2018 n° 13 del Segretario Generale con il quale, a conclusione degli incarichi dirigenziali conferiti con determinazione sindacale n° 48 del 07/10/2016 e n° 1 del 04/01/2018 rispettivamente per il settore 4° e settore 11° si assegna l'arch. Marcello Dimartino, dipendente dell'Ente, funzionario amministrativo, ctg. D3, al settore 4 "urbanistica, centri storici e protezione civile" con il ruolo di responsabile del servizio di Protezione civile;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 5, c. 1, di detta legge a mente del quale "Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale";
- Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e, in particolare, l'art. 17, c. 1 bis, di detto decreto nella parte in cui si dispone che "I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile" (art. 17, c. 1 bis, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dall'art. 2, c. 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145);
- Visto il parere emanato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, n° 12599 del 30/01/2003 secondo il quale "Per quel che concerne la disposizione relativa alla delega di funzioni dirigenziali, così come introdotta dall'art. 2 della legge 15.7.2002, n. 145 (che ha inserito il comma 1 bis all'articolo 17 della legge 30.3.2001, n. 165), si fa presente che la stessa può essere resa applicabile anche agli enti locali - così come ritenuto da questo Ministero a seguito di esame congiunto della problematica con i rappresentanti dell'A.N.C.I. e dell'U.P.I. e formalizzato con circolare n. 3/2002 in data 7.7.2002 - Pertanto, l'Amministrazione, ha la potestà di recepire nel proprio ordinamento, attraverso l'esercizio della potestà regolamentare, i principi previsti dalla richiamata disposizione, attraverso una disciplina di dettaglio calibrata alla propria specifica condizione, alle relative esigenze organizzative ed alle condizioni strutturali e funzionali. In ordine ai limiti della delega delle funzioni dei dirigenti, si rappresenta che la norma prescrive la temporaneità, ma non ne determina il limite massimo, né indica criteri per la fissazione del periodo di durata. E' da intendersi che, dovendo la delega essere conferita 'per specifiche e comprovate ragioni di servizio', il termine deve logicamente essere correlato alla permanenza delle ragioni medesime. Riguardo, infine, ai requisiti ulteriori necessari per l'esercizio delle funzioni dirigenziali delegate, occorre sottolineare come non sia previsto alcun limite alla delegabilità delle funzioni con riguardo alla qualifica posseduta dal delegato. L'unica prescrizione riguarda l'obbligo di destinare la delega ai 'dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici', senza peraltro indicare una soglia minima di qualifica o di titolo di studio come condizione di ammissibilità. E' chiaro, tuttavia, che l'incongruo uso della facoltà per l'inadeguatezza della persona designata sarebbe destinato a riverberarsi sulla responsabilità del dirigente, cosicché per ciò stesso ne

risulta garantito il buon esercizio. Un'ulteriore garanzia, anche a tutela del delegato, deriva dal fatto che il provvedimento di delega deve essere motivato, potendosi ritenere che l'obbligo della motivazione riguarda innanzitutto, in osservanza ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione e di efficienza dell'azione amministrativa, la capacità del dipendente prescelto di sostenere, sotto il profilo della qualificazione professionale, l'esercizio dei compiti assegnatigli" (in <http://dait.interno.gov.it/territorio-e-autonomie-locali/pareri/12599>);

Visto l'art. 55 ter del Regolamento comunale di organizzazione gli uffici e dei servizi, nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di Giunta Municipale n° 261 del 24/07/2018, che sotto la rubrica "Delega funzioni dirigenziali" disciplina termini e modalità di conferimento delle predette funzioni;

Attesa la necessità di delegare per tali funzioni dirigenziali per il settore 4° l'arch. Marcello Dimartino funzionario tecnico cat. D3, per un periodo limitato a tutto il 31/12/2018, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente, talune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dalla legge (lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art 17 del T.U.P.I.: "I dirigenti (...) esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: - curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (lett. b); - dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia (lett. d); - provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis; Evidenziato che, nell'ambito della delega delle competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dal Testo Unico del Pubblico Impiego debba escludersi la presidenza del seggio o della commissione di gara in materia di appalti nonché l'approvazione

per importi superiori ad € 150.000, ovvero concludere atti negoziali che impegnano l'Amministrazione per importi superiori a quello sopra indicato

Valutato il curriculum vitae et studiorum del dipendente arch. Marcello Dimartino;

Dato atto che il predetto vanta, tra l'altro, una pluriennale esperienza dirigenziale nell'Ente maturata in materia di urbanistica e di edilizia privata e gestione lavori pubblici per il centro storico di Ragusa;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate nell'art. 53 del vigente Regolamento sulla organizzazione degli Uffici e dei servizi;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

-confermare tutti i provvedimenti (compreso quello inerente l'attribuzione della titolarità di P.O.) e tutte le disposizioni di servizio precedenti riguardanti la nomina dei responsabili dei procedimenti rientranti nelle competenze del settore 4° urbanistica, centri storici e protezione civile;

- delegare le funzioni dirigenziali per il settore 4° "Urbanistica, centri storici e protezione civile" all'arch. Marcello Dimartino funzionario tecnico cat. D3, , per le motivazioni e con le limitazioni di cui alla parte narrativa, per un periodo limitato a tutto il 31/12/2018, al fine di garantire il buon andamento dell'azione amministrativa dell'Ente, talune competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle previste dalla legge (lettere b), d) ed e) del comma 1 dell'art 17 del T.U.P.I.) e precisamente:

curare l'attuazione dei progetti e delle gestioni assegnati al settore 4°, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate (lett. b);

dirigere, coordinare e controllare l'attività degli uffici incardinati nel settore in conformità alle previsioni di cui alla lettera d) del succitato articolo 17, compreso l'adozione dei provvedimenti autorizzativi di edilizia privata per il centro storico;

provvedere alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai predetti uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis (lett. e);

Dare atto e precisare, ai fini della delega, che, nell'ambito delle competenze comprese nelle funzioni dirigenziali assegnate allo scrivente e, comunque, rientranti nel novero di quelle stabilite dal Testo Unico del Pubblico Impiego, debbano escludersi la presidenza del seggio o della commissione di gara in materia di appalti nonché l'approvazione per importi superiori ad € 150.000, ovvero concludere atti negoziali che impegnano l'Amministrazione per importi superiori a quello sopra indicato;

Dare atto che non rientrano tra le competenze delegate quelle concernenti l'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4 nonché quelle attinenti alla valutazione del personale assegnato agli uffici del settore IV, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

Assegnare l'obiettivo prioritario ed oramai improcrastinabile di procedere alla revisione generale del PRG, processo già avviato, utilizzando personale e risorse strumentali già in possesso del settore nonché avvalersi di consulenze esterne e servizi a supporto dell'attività di progettazione a fronte delle risorse finanziarie assegnate al servizio; altresì incardinare la stesura della variante del piano particolareggiato per i centri storici alla luce delle criticità emerse con l'adozione dello stesso

Dare atto ed evidenziare, infine, che ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1 bis del D. Lgs. n° 165/2001 non si applica alla fattispecie in esame l'art. 2103 del Codice Civile.

Dare atto altresì che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

- di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 07/09/2018

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale